ALTALEX

Il Rendiconto Finanziario

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 139/2015 il bilancio di esercizio si è arricchito di un nuovo documento: il Cash Flow Statement

Di **Bruno Ricci**

Pubblicato il 14 febbraio 2021

Negli articoli precedenti, abbiamo affrontato **gli indicatori patrimoniali-finanziari**, **gli indicatori di equilibrio economico-finanziario** e **gli indicatori di rotazione** e questo al fine di completare il lavoro predisposto dal CNDCEC in data 20.10.2019. Lavoro, quest'ultimo, predisposto in qualità di soggetto delegato dal legislatore del codice della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art.13 CCI.

Con questo nuovo articolo introduciamo gli strumenti di equilibrio economico-finanziario e con quest'ultimi avremo consegnato all'imprenditore, all'organo di gestione e a quello di controllo le definizioni, gli indicatori ed infine, gli strumenti necessari per gestire il business nella sua implementazione, nel controllo del suo andamento e nella fase di crisi e di insolvenza.

Sono stati individuati e classificati come strumenti di equilibrio economico-finanziario:

a. Il rendiconto finanziario
b. La posizione finanziaria netta
c. Il budget di tesoreria

A. Il Rendiconto Finanziario

Con l'introduzione del **decreto legislativo n.139/2015**, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 34/2013, il bilancio di esercizio si è arricchito di un nuovo documento, ovvero del rendiconto finanziario (Cash Flow Statement). Oggi il bilancio, ai sensi dell'**art. 2423 c.c.**, è costituito da 4 documenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. Ogni documento assolve ad una specifica funzione. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale, il conto economico rappresenta la situazione reddituale e il rendiconto finanziario rappresenta quella finanziaria. Oggi, l'amministratore, grazie a questo nuovo documento potrà rappresentare con chiarezza, veridicità e correttezza la situazione finanziaria della società molto meglio di quanto potesse fare solo grazie allo stato patrimoniale. Nella macroclasse D) classe IV) voce 1) dell'attivo patrimoniale troviamo l'ammontare delle liquidità sociali, ma nulla ci viene detto per quanto riguarda l'origine di detta liquidità. Il R.F., viceversa, ci consegna diverse informazioni tra le quali: (i) la variazione di liquidità intervenuta nelle casse sociali tra l'1/1 e il 31/12 di ogni anno; (ii) l'origine della variazione di liquidità manifestatasi nelle casse sociali.

Ai sensi dell'**art. 2425ter c.c.** "*dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".* I flussi di cassa non vanno confusi con l'Ebit, il Mol e l'Ebitda. Quest'ultimi, rappresentano solo un tentativo veloce e grossolano di calcolare il flusso di cassa operativo generato dalla gestione aziendale, ma nulla hanno a che vedere con il flusso di liquidità puntuale che si è generato effettivamente durante un determinato arco temporale. Come detto in precedenza, l'analisi del solo conto economico non è sufficiente a tale scopo, in quanto, la variazione della liquidità intervenuta nelle casse sociali, in un determinato lasso di tempo, ha un'origine che richiede necessariamente un'analisi che deve includere anche le movimentazioni monetarie che transitano nello stato patrimoniale.

In conclusione, la liquidità aziendale deriva da tre aree:

quella reddituale/operativa;
quella degli investimenti;
quella finanziaria.

Il flusso finanziario operativo/reddituale: è quel flusso di liquidità che deriva dalla differenza tra le entrate monetarie e le uscite monetarie derivanti dai componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nel documento di conto economico (**art. 2425 c.c.**).

Il flusso finanziario degli investimenti: è dato dalla differenza dei flussi di liquidità in entrata e in uscita derivanti rispettivamente dai disinvestimenti in immobilizzazioni e in attività finanziarie non immobilizzate e dagli investimenti in immobilizzazioni e in attività finanziarie non immobilizzate. Tali investimenti e disinvestimenti vengono contabilizzati nello stato patrimoniale e quindi, se ci fossimo soffermati solo all'analisi del conto economico, non avremo potuto rilevarli.

Il flusso finanziario dell'attività finanziaria: tale flusso di liquidità deriva dalla differenza tra le entrate e le uscite monetarie derivanti dalle risorse finanziarie di rischio e di credito. I capitali di rischio e di credito non transitano a conto economico, bensì vengono contabilizzati nello stato patrimoniale. Se ci fossimo concentrati solo sull'analisi del conto economico, non avremmo potuto rilevare tali flussi e deflussi di liquidità. La somma dei flussi e dei deflussi di liquidità, derivanti delle tre aree di cui sopra, deve corrispondere alla variazione di liquidità manifestatasi nelle casse sociali tra l'1/1 e il 31/12.

Vediamo di rappresentare e sintetizzare quanto appena detto con il seguente schema semplificato di rendiconto finanziario.

RENDICONTO FINANZIARIO (art.2425ter)	2020	2019
A) Flusso finanziario attività operativa	100	-20
B) Flusso finanziario attività investimenti	-50	-60
C) Flusso finanziario attività finanziaria	30	100
(A+-B+-C) Flusso di cassa complessivo	80	20
Disponibilità liquide iniziali	50	10
Disponibilità liquide finali	130	30

La solvibilità, ovviamente, in una situazione virtuosa dovrebbe essere sostenuta con i flussi della gestione operativa. Il flusso di cassa operativo derivante ed evidenziato nella sezione A) del documento, disciplinato anche dal principio contabile OIC n.10, deve essere sufficiente per affrontare gli investimenti operativi e il rimborso delle risorse finanziarie di rischio e di credito. Questo documento può essere redatto su dati predittivi/prospettici o su dati a consuntivo. Nel secondo caso, ovviamente, il documento ci rappresenta quanto è successo alla fine del periodo e sono dati quindi che appartengono al passato.

Il legislatore, viceversa, ci chiede di determinare i flussi di cassa prospettivi (art.2 CCI) al fine di fronteggiare le obbligazioni pianificate.

Detto questo, comunque, si ricorda come "*i dati medi storici possono rappresentare, sul piano della ragionevolezza economica, i dati del prossimo futuro"* (Bruno Ricci).

Vediamo adesso, di affrontare alcune criticità che riguardano il flusso di cassa operativo, come evidenziato nella sezione A) del R.F.:

1. non rappresenta la liquidità operativa derivante dall'Ebit;

2. il non pagamento dei debiti commerciali, previdenziali, erariali e di natura diversa aumenta il valore del flusso di cassa operativo;

3. il flusso di cassa operativo evidenziato nella sezione A) del documento, se utilizzato per il pagamento degli investimenti operativi e per il rimborso dei capitali di rischio e di credito, lede il principio di redazione del bilancio rubricato all'**art. 2423bis** c.1 e determina un aumento dell'indebitamento di medio e lungo termine.

Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che tale flusso è determinato anche dai componenti positivi e negativi presenti nella macroclasse C) del conto economico e nella voce 20) del documento stesso. In altre parole, non rappresenta perfettamente un flusso di cassa puramente operativo, in quanto influenzato da elementi di natura finanziaria e fiscale.

Per la seconda criticità, pare ovvio, che il non pagamento dei debiti non genera nessun deflusso di liquidità. Utilizzare, poi, dette liquidità per altri utilizzi, oltre che atto imprudente da parte dell'imprenditore, potrebbe compromettere la continuità aziendale.

La terza criticità riguarda il fatto che il flusso di cassa operativo, come evidenziato nella sezione A) del documento, deriva dalla trasformazione del risultato di esercizio (voce 21) del conto economico) in un flusso di cassa. Questo flusso di liquidità, però, include anche i flussi di cassa derivanti dagli accantonamenti per: (i) il rinnovo parco macchine (ammortamenti); (ii) il pagamento dell'indennità di fine rapporto (quota tfr); (iii) fronteggiare i rischi e gli oneri futuri (accantonamenti rischi); (iv) recuperare la perdita di valore di alcuni assets (svalutazioni). A tale flusso, poi, bisogna aggiungere le liquidità presenti nelle casse sociali, in quanto non utilizzate per il pagamento, *nei tempi di legge e/o concordati*, dei debiti commerciali, previdenziali ed erariali. Se quindi, procedessimo ad utilizzare detta liquidità, ovvero quella evidenziata nella sezione A) del documento, per sostenere gli investimenti e il rimborso del capitale di rischio e di credito, rischiamo di aumentare l'indebitamento del domani con ovvie ripercussioni sulla continuità aziendale.

Per concludere, il flusso di cassa operativo della sezione A) deve essere il risultato di una gestione ordinaria e regolare e non il frutto di inadempienze che, prima o poi, si trasformeranno in un debito scaduto ed esigibile. Il suo utilizzo, quindi, non deve essere acritico, ma il risultato di una valutazione prudente in funzione della salvaguardia della continuità aziendale. Sul punto non possiamo dimenticarci del novellato **art. 2476 c.c.** "*Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale".*

In altri termini, parte del flusso di liquidità dell'area operativa non può considerarsi un flusso di liquidità pienamente libero e utilizzabile per gli investimenti e per il rimborso dei capitali di rischio e di credito e questo per il fatto che parte di quel flusso di liquidità, come già detto, risulta già impegnato, peraltro per previsione di legge, al fine di, ripetiamo: (i) pagare l'indennità di fine rapporto; (ii) per rinnovare il parco macchine; (iii) per fronteggiare i rischi probabili o certi; (iv) per recuperare le perdite di valore delle attività.

Essendo tali impegni, però, riguardanti, in parte, esigenze aziendali di un tempo futuro, non impediscono all'amministratore prudente e che si muove nella prospettiva della continuità aziendale di utilizzare, nel frattempo, tali liquidità per le esigenze aziendali di breve termine.

Nel caso in cui, quindi, si decidesse di procedere in tal senso, l'amministratore dovrà costantemente monitorare che tali liquidità investite, ritornino sotto forma di liquidità o di altri assets di pari valore, entro la scadenza degli impegni futuri. Al fine di questo monitoraggio, ricordo al lettore, la necessità di seguire con cadenza trimestrale l'andamento dell'ebit, dell'ebitda e del patrimonio netto tangibile.

Se questi indicatori non girano in positivo, con molta probabilità, siamo in presenza di una società che non sta creando nessun valore e che sta compromettendo la sua continuità.

ALTALEX

Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152